



Ricerca » Cass. civ. Sez. I, 30 ... » Cass. civ. Sez. I, ...

Aggiungi all'archivio

❖ **Cassazione Civile**

Cass. civ. Sez. I, Sent., 30-09-2010, n. 20508

Cass. civ. Sez. II, Sent., 05-05-2010, n. 10855

Cass. civ. Sez. I, 18-08-1994, n. 7437

Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 28-10-2009, n. 22755

Documento**Risultati** FAMIGLIA (REGIME PATRIMONIALE)
Cass. civ. Sez. I, Sent., 30-09-2010, n. 20508**FAMIGLIA (REGIME PATRIMONIALE)**

Fatto	Diritto	P.Q.M.
-------	---------	--------

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente

Dott. BERNABAI Renato - Consigliere

Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere

Dott. CULTRERA Maria Rosaria - rel. Consigliere

Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21257/2006 proposto da:

D.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 168, presso l'avvocato D'AMMANDO FRANCO, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

C.L. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. CAMOZZI 1, presso l'avvocato DE GIORGIO FRANCESCO, rappresentato e difeso

» **Pagina principale**» **Sentenze****Ricerche Multiple**

» Ricerca su tutte le opere

» Ricerca per voci di classificazione

» **Newsletter**

CREDITS

dall'avvocato PROIETTI MARCO, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 76/2006 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 09/03/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/06/2010 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

udito, per il controricorrente, l'Avvocato PROIETTI che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

D.A. con citazione del 20 maggio 1998 ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Terni il coniuge divorziato C.L. per ottenere, per quel che ancora rileva, previa declaratoria del regime di comunione legale in relazione ad immobile in (OMISSIS) edificato dal C. in costanza di matrimonio su terreno di sua proprietà esclusiva, la condanna di quest'ultimo al pagamento del valore della metà del manufatto ovvero delle somme occorse per edificarlo.

Il convenuto, ritualmente costituito, ha dedotto l'infondatezza della domanda. In particolare ha eccepito d'aver costruito l'immobile con mezzi propri, senza l'apporto della moglie.

Il Tribunale di Terni ha respinto la domanda sull'assunto che la proprietà esclusiva del cespite si apparteneva al C. in virtù del principio dell'accessione, nè la D. aveva assolto all'onere di provare che la costruzione fosse stata realizzata anche col suo contributo economico, personale ovvero proveniente dalla comunione legale. Il significato prevalente dell'istruttoria espletata deponeva, al contrario, per l'ipotesi che i materiali erano stati acquistati dalla famiglia del C. e la manodopera era stata fornita da quest'ultimo e dai suoi familiari.

La decisione è stata impugnata dalla D. innanzi alla Corte d'appello di Perugia, lamentando errata interpretazione delle risultanze probatorie ed omesso rilievo della nullità delle eventuali donazioni fatte al C. dai suoi familiari siccome prive del requisito della forma, e del fatto che comunque i materiali erano entrati nella comunione legale ed il loro impiego nella costruzione le dava diritto a ripetere la sua quota in sede di scioglimento della comunione. Ha altresì prodotto copia di contratto di mutuo ipotecario, congiuntamente stipulato il (OMISSIS).

La Corte territoriale con sentenza n. 76 depositata il 9 marzo 2006 ha respinto il gravame.

Avverso questa statuizione la D. ha proposto il presente ricorso per cassazione che ha affidato a tre motivi resistiti dall'intimato con controricorso illustrato altresì con memoria difensiva depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

La ricorrente:

1.- Col primo motivo denuncia violazione degli *artt. 177 e 179 c.c.*. Ascrive alla Corte territoriale errore consistito nell'aver ritenuto che ella dovesse giustificare il proprio credito alla metà del valore del cespite, provando d'aver contribuito con denaro proprio e per la metà alle spese di costruzione, incorrendo in ulteriore errore nel valutare gli apporti in termini solo di denaro, anziché nel quadro delle rispettive sostanze e capacità di lavoro. La fondamentale distinzione fra denaro personale e denaro personalissimo, non percepita dal giudice di merito, poneva a carico dell'ex coniuge l'onere di provare d'aver realizzato la costruzione con denaro personalissimo.

Formula a conclusione quesito di diritto con cui chiede se, nel caso in esame, è sufficiente dar la prova che il manufatto è stato realizzato nel vigore del regime di comunione legale o se spetta al coniuge proprietario esclusivo la dimostrazione della realizzazione del manufatto con denaro personalissimo.

2.- Col secondo motivo denuncia violazione degli *artt. 2, 3 e 39 Cost.*, e degli *artt. 143, 177 e 179 c.c.*, con riferimento al principio costituzionale della parità morale e giuridica fra coniugi, e si duole dell'omesso rilievo che avrebbe dovuto essere attribuito agli apporti al menage familiare da essa forniti in corso di costruzione.

Ascrive ai giudici di merito errata considerazione del contributo alle spese, siccome valutato solo in termini di erogazione di denaro, senza tener conto della sostanza dell'aiuto da essa prestato in cantiere ed in famiglia. Tale errata prospettiva ha orientato la valutazione delle risultanze istruttorie. Ribadisce infine che la donazione dei familiari del C. è affetta da nullità, sicché i materiali non possono ritenersi beni personali.

Formula quesito di diritto con cui chiede se in ragione del principio costituzionale di uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, che parifica il lavoro casalingo a quello professionale, assuma rilievo nella previsione dell'*art. 177 c.c.*, il lavoro manageriale del coniuge diretto alla cura dei figli.

Col terzo motivo denuncia violazione dell'*art. 935 c.p.c.*, e, con richiamo al principio enunciato nella sentenza n. 651/1996, ne deduce travisamento, rivendicando il suo diritto di credito in forza dell'accessione.

Formula quesito di diritto, con cui chiede se il fondamento del diritto di credito alla metà del valore della costruzione discenda dal principio dell'accessione e se si presuma di tale entità salva la prova del coniuge proprietario d'aver impiegato denaro personalissimo.

I tre motivi, logicamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente.

Riconosciuta all'attrice la sola tutela obbligatoria subordinata alla dimostrazione dell'impiego del patrimonio comune nell'edificazione del manufatto di proprietà del marito, la Corte territoriale ha escluso che gli apporti parentali di cui ha beneficiato il C. rappresentassero donazioni indirette che, affette da nullità in assenza della forma prescritta, potessero costituire attribuzioni patrimoniali ricadenti nel regime di comunione legale radicando il diritto di credito dell'attrice quanto meno alla metà delle spese. Le ha qualificate donazioni manuali rivolte al solo familiare, che non concorrono a formare il diritto di credito dell'altro coniuge. Premesso che il C. non era tenuto a dimostrare d'aver costruito con denaro proprio, ma piuttosto la D. aveva l'onere di provare l'impiego nella costruzione di denaro suo o comune, ha ritenuto la prova offerta dall'attrice in ordine al

suo apporto di denaro impiegato per la costruzione del manufatto contraddittoria e poco credibile. Il contratto di mutuo prodotto è posteriore alla realizzazione dell'immobile.

Tale decisione, corretta nella sua premessa, conforme ad interpretazione consolidatasi in materia sul solco della pronuncia delle S.U. n. 651/1996, nonché nella sua conclusione, va rettificata nella parte motivazionale. Per costante giurisprudenza, il principio dell'accessione sancito nell'art. 934 c.c., secondo cui il proprietario del suolo acquista al momento dell'incorporazione la proprietà della costruzione su di esso edificata, opera, salvo deroga pattizia o legale, ancorchè la costruzione sia stata realizzata in costanza di matrimonio e nella vigenza del regime di comunione legale. "L'acquisto della proprietà per accessione, infatti, avviene a titolo originario senza la necessità di apposita manifestazione di volontà, mentre gli acquisti ai quali è applicabile l'art. 177 c.c., comma 1, hanno carattere derivativo, essendone espressamente prevista una genesi di natura negoziale, con la conseguenza che la costruzione realizzata in costanza di matrimonio ed in regime di comunione legale da entrambi i coniugi sul terreno di proprietà personale esclusiva di uno di essi è a sua volta proprietà personale ed esclusiva di quest'ultimo"- Cass. n. 7060/2004 -. L'esigenza di deroga espressa posta dall'art. 934 c.c., esclude che possa attribuirsi tale natura al disposto dell'art. 177, lett. a), che, nulla prevedendo a riguardo, regola in via generale gli acquisti del singolo coniuge in regime di comunione legale.

La tutela del coniuge non proprietario del suolo non opera perciò sul piano del diritto reale, ma su quello obbligatorio del diritto di ripetere nei confronti dell'altro coniuge le spese affrontate per la costruzione medesima - Cass. citata nonchè nn. 8585/1999, 4076/1998, 2354/2005 -.

Nel caso di specie, indiscusso che la costruzione venne realizzata su suolo di proprietà personale del C., questi pur non essendone onerato, ha dedotto e provato d'aver impiegato per la realizzazione del manufatto esclusivamente beni personali, ovvero provenienti da apporti dei familiari, che di certo non entrarono a far parte della comunione legale. L'altro coniuge, odierna ricorrente, onerata della prova d'aver prestato il suo personale sostegno economico alla costruzione, non solo non ha contestato la circostanza di fatto addotta dal convenuto, ma non ha nè allegato nè dimostrato una sua prestazione, diversa dall'assistenza e dal sostegno morale, affettivo e manageriale che assume d'aver fornito alla famiglia con allegazione del tutto ininfluenza e peraltro inammissibile perchè dedotta solo in questa sede, il suo diritto alla tutela obbligatoria, consistente come rilevato nel riconoscimento del diritto di credito pari alla metà del valore dei materiali e della manodopera impiegati nella costruzione, postulava la dimostrazione del suo contributo economico agli esborsi sostenuti per la costruzione dell'immobile, proveniente da risorse personali ovvero ricadenti in comunione, che la predetta non ha dedotto in sede di merito, nè tanto meno ha tentato di fornire. Nessuno dei motivi in esame censura l'omessa valutazione di fatti e circostanze che dimostrassero il suo esborso economico di cui si fosse giovato il coniuge per sostenere l'onere della costruzione. Piuttosto si prospetta l'avvenuto acquisto degli apporti parentali offerti al C. dai suoi familiari, che rappresenta, alla luce dei principi enunciati, un dato irrilevante.

Ai quesiti di diritto formulati nel ricorso deve risponderci che la costruzione realizzata in costanza di matrimonio ed in regime di comunione legale sul terreno di proprietà personale esclusiva di uno dei coniugi è di proprietà personale ed esclusiva di quest'ultimo in virtù dei principi generali in materia di accessione. L'altro coniuge, che pretenda di ripetere le somme spese, è onerato della prova d'aver conferito il proprio apporto economico per la realizzazione della costruzione attingendo a risorse patrimoniali

personali o comuni; di contro il coniuge proprietario non è tenuto a dimostrare d'aver impiegato denaro personale nè personalissimo.

Le considerazioni che precedono comportano il rigetto del ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 30 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2010



Documento

Risultati


 Ricerca » Cass. civ. Sez. I, 30 ... » Cass. civ. Sez. I, ... » Risultati
 Navigazione » Cass. civ. Sez. I, 30 ...

[Aggiungi all'archivio](#)

✖ Repertorio di Giurisprudenza


Cass. civ. Sez. I, 30 settembre 2010, n. 20508

Cass. civ. Sez. I, 30 settembre 2010, n. 20508

Cass. civ. Sez. I, 30 settembre 2010, n. 20508

Cass. civ. Sez. I, 30 settembre 2010, n. 20508

Documento

Risultati 


Cass. civ. Sez. I, 30-09-2010, n. 20508

D.A. c. C.L.

FAMIGLIA (REGIME PATRIMONIALE) PROPRIETA' E CONFINI

Accessione

Resta escluso dalla comunione legale l'immobile costruito, in costanza di matrimonio, sul terreno di proprietà esclusiva di uno dei due coniugi, posto che le disposizioni sull'accessione prevalgono sempre sulla disciplina che regola i rapporti patrimoniali dei coniugi, fatto salvo, per il coniuge non proprietario, il riconoscimento del diritto di ripetere nei confronti dell'altro quanto eventualmente speso per la costruzione.

FONTI

Foro It., 2011, 5, 1, 1468



Documento

Risultati 
[» Pagina principale](#)
[» Massime](#)
[» Orientamenti di giurisprudenza](#)
[» Bibliografia](#)

Ricerche Multiple

[» Ricerca su tutte le opere](#)
[» Ricerca per voci di classificazione](#)
[» Newsletter](#)

CREDITS


 Ricerca » Cass. civ. Sez. I, 30 ... » Cass. civ. Sez. I, ... » Risultati
 Navigazione » Cass. civ. Sez. I, 30 ...

[Aggiungi all'archivio](#)

❖ Repertorio di Giurisprudenza

Cass. civ. Sez. I, 30 settembre 2010, n. 20508

Cass. civ. Sez. I, 30 settembre 2010, n. 20508

Cass. civ. Sez. I, 30 settembre 2010, n. 20508

Cass. civ. Sez. I, 30 settembre 2010, n. 20508

Documento

← Risultati →



Cass. civ. Sez. I, 30-09-2010, n. 20508

D.A. c. C.L.

FAMIGLIA (REGIME PATRIMONIALE) PROPRIETA' E CONFINI

Accessione

La costruzione realizzata in costanza di matrimonio ed in regime di comunione legale sul terreno di proprietà personale esclusiva di uno dei coniugi è di proprietà personale ed esclusiva di quest'ultimo in virtù dei principi generali in materia di accessione. L'altro coniuge, che pretenda di ripetere le somme spese, è onerato della prova d'aver conferito il proprio apporto economico per la realizzazione della costruzione attingendo a risorse patrimoniali personali o comuni; di contro il coniuge proprietario non è tenuto a dimostrare d'aver impiegato denaro personale né personalissimo. La tutela del coniuge non proprietario del suolo non opera perciò sul piano del diritto reale, ma su quello obbligatorio del diritto di ripetere nei confronti dell'altro coniuge le spese affrontate per la costruzione medesima.

FONTI

Notariato, 2011, 1, 9



Documento

← Risultati →

 » [Pagina principale](#)

 » [Massime](#)

 » [Orientamenti di giurisprudenza](#)

 » [Bibliografia](#)

Ricerche Multiple

 » [Ricerca su tutte le opere](#)

 » [Ricerca per voci di classificazione](#)

 » [Newsletter](#)

CREDITS


 Ricerca » Cass. civ. Sez. I, 30 ... » Cass. civ. Sez. I, ... » Risultati
 Navigazione » Cass. civ. Sez. I, 30 ...

[Aggiungi all'archivio](#)

» Repertorio di Giurisprudenza


Cass. civ. Sez. I, 30 settembre 2010, n. 20508

Cass. civ. Sez. I, 30 settembre 2010, n. 20508

Cass. civ. Sez. I, 30 settembre 2010, n. 20508

Cass. civ. Sez. I, 30 settembre 2010, n. 20508

Documento

 Risultati


Cass. civ. Sez. I, 30-09-2010, n. 20508 (rv. 614312)

Danielli c. Cardellini

MATRIMONIO E DIVORZIO

 Coniugi (diritti e doveri)
 responsabilità patrimoniale

[» Pagina principale](#)
[» Massime](#)
[» Orientamenti di giurisprudenza](#)
[» Bibliografia](#)

Ricerche Multiple

- » Ricerca su tutte le opere
- » Ricerca per voci di classificazione

[» Newsletter](#)

CREDITS

FAMIGLIA - Matrimonio - Rapporti patrimoniali tra coniugi - Comunione legale - Oggetto - In genere - Costruzione realizzata su suolo di proprietà esclusiva di uno dei coniugi - Comunione legale della costruzione - Esclusione - Diritti dell'altro coniuge - Natura meramente obbligatoria - Condizioni

Il principio generale dell'accessione posto *dall'art. 934 cod. civ.*, in base al quale il proprietario del suolo acquista "ipso iure" al momento dell'incorporazione la proprietà della costruzione su di esso edificata e la cui operatività può essere derogata soltanto da una specifica pattuizione tra le parti o da una altrettanto specifica disposizione di legge, non trova deroga nella disciplina della comunione legale tra coniugi, in quanto l'acquisto della proprietà per accessione avviene a titolo originario senza la necessità di un'apposita manifestazione di volontà, mentre gli acquisti ai quali è applicabile *l'art. 177, primo comma, cod. civ.* hanno carattere derivativo, essendone espressamente prevista una genesi di natura negoziale, con la conseguenza che la costruzione realizzata in costanza di matrimonio ed in regime di comunione legale da entrambi i coniugi sul terreno di proprietà personale esclusiva di uno di essi è a sua volta proprietà personale ed esclusiva di quest'ultimo in virtù dei principi generali in materia di accessione, mentre al coniuge non proprietario, che abbia contribuito all'onere della costruzione spetta, previo assolvimento dell'onere della prova d'aver fornito il proprio sostegno economico, il diritto di ripetere nei confronti dell'altro coniuge le somme spese a tal fine. (Rigetta, App. Perugia, 09/03/2006)

FONTI

CED Cassazione, 2010





Ricerca » Cass. civ. Sez. I, 30 ... » Cass. civ. Sez. I, ... » Risultati
 Navigazione » Cass. civ. Sez. I, 30 ...

Aggiungi all'archivio

❖ Repertorio di Giurisprudenza

Cass. civ. Sez. I, 30 settembre 2010, n. 20508

Cass. civ. Sez. I, 30 settembre 2010, n. 20508

Cass. civ. Sez. I, 30 settembre 2010, n. 20508

Cass. civ. Sez. I, 30 settembre 2010, n. 20508

» **Pagina principale**

» **Massime**

» **Orientamenti di giurisprudenza**

» **Bibliografia**

Ricerche Multiple

» Ricerca su tutte le opere

» Ricerca per voci di classificazione

» **Newsletter**

CREDITS

Documento

← Risultati



Cass. civ. Sez. I, 30-09-2010, n. 20508

D.A. c. C.L.

MATRIMONIO E DIVORZIO

Divorzio
in genere

PROPRIETA' E CONFINI

Proprietà, in genere

In materia di divorzio, la costruzione realizzata in costanza di matrimonio ed in regime di comunione legale su di un terreno, però, di proprietà personale esclusiva di uno solo dei coniugi, appartiene, secondo i principi generali sanciti in materia di accessione, in via esclusiva a quest'ultimo, senza che il medesimo debba provare di aver realizzato la predetta opera con l'impiego di denaro personale o personalissimo. Ne deriva che il coniuge non proprietario del terreno né dell'opera sullo stesso costruita ha il diritto di ripetere nei confronti dell'altro coniuge le somme esborsate per la realizzazione del manufatto, purché fornisca la prova che tali somme erano state attinte da risorse patrimoniali personali o comuni. In tal senso, nel caso concreto, si è ritenuta corretta la sentenza gravata che aveva negato alla ricorrente il diritto di credito nei confronti dell'ex marito resistente in relazione alla costruzione di un immobile su un terreno di proprietà esclusiva del medesimo, atteso che la stessa non solo non aveva contestato la circostanza di fatto addotta dall'ex coniuge secondo cui questi avrebbe costruito l'immobile solo con suoi beni personali, provenienti da apporti familiari e, dunque, non facenti parte della comunione legale, ma non aveva altresì né allegato né dimostrato che, al di là dell'assistenza e del sostegno morale ed affettivo, aveva anche essa dato un contributo economico per la realizzazione dell'opera proveniente da risorse economiche personali ovvero ricadenti in comunione.

FONTI

Fam. Pers. Succ. on line, 2010



Documento

← Risultati